



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso il sito internet [www.agenziacallegaro.it](http://www.agenziacallegaro.it)

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , la Compagnia *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* [www.agenziaallegaro.it](http://www.agenziaallegaro.it) attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e in *home page* indica *omissis*, con sede in *omissis* , il n. di iscrizione nel RUI *omissis* , la Partita IVA *omissis* , la data di iscrizione del 03/01/2022, l'e-mail *omissis* ed un numero di telefonia mobile. Nella sezione "Chi siamo" sono citati i nominativi di *omissis* , soggetti non iscritti nel RUI;
- c) il sito non è risultato incluso nella lista dei domini *internet* degli intermediari assicurativi regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) il numero di iscrizione al RUI *omissis* è risultato associato all'intermediario *omissis* , mentre la P. IVA *omissis* è risultata associata a *omissis* , società iscritta nel RUI *omissis* , di cui *omissis* è il rappresentante legale;
- e) in data *omissis* , l'IVASS ha richiesto ad *omissis* di riconoscere o disconoscere il dominio [www.agenziaallegaro.it](http://www.agenziaallegaro.it) assegnando 5 (cinque) giorni per rispondere;
- f) in data *omissis* , la società *omissis* ha comunicato la propria completa estraneità rispetto al sito;
- g) in data *omissis* , l'IVASS ha richiesto informazioni sull'utilizzo del sito e sul suo titolare all'e-mail *omissis* presente in *home page* e chiesto di fornire risposta entro tre giorni;
- h) in data *omissis* , dalla suddetta e-mail è stata ricevuta risposta, apparentemente a firma *omissis* , nella quale si

sostiene che il sito non svolgerebbe attività illegali e che sarebbe stato registrato regolarmente a nome dello stesso soggetto e della sua società;

i) dalla consultazione del portale Registro.it è emerso che il sito [www.agenziacallegaro.it](http://www.agenziacallegaro.it) è stato registrato in *internet* in data 12/03/2025; è stata inoltre identificata in Aruba S.p.a. la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*) e in *omissis* il nominativo della persona che lo ha registrato (*Registrant*);

j) in data *omissis* , l'intermediario *omissis* ha dichiarato la propria estraneità rispetto al sito *internet* [www.agenziacallegaro.it](http://www.agenziacallegaro.it) e alle attività ad esso connesse;

k) in data *omissis* ;

l) l'intermediario *omissis* , con comunicazione del *omissis*

m) il sito *internet* [www.agenziacallegaro.it](http://www.agenziacallegaro.it) non è risultato riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito *internet* [www.agenziacallegaro.it](http://www.agenziacallegaro.it) non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

#### SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* [www.agenziaallegaro.it](http://www.agenziaallegaro.it).

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

---

Firmato digitalmente da  
MADDALENA RABITTI